



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
"DON LORENZO MILANI"
Istituto a Indirizzo Musicale



REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO E DI STRUMENTI MUSICALI IN COMODATO D'USO

Approvato dal CdI con delibera n. 29 del 6/7/2022

Via F. De Roberto, 2 – 95045 – Misterbianco
(CT)

Tel. 095-7556948

e-mail: ctic88300n@istruzione.it PEC: ctic88300n@pec.istruzione.it

sito web: www.icsdonmilanimisterbianco.edu.it

Codice Fiscale 80012290872 Codice Univoco Ufficio UFEGXS Codice Meccanografico CTIC88300N

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 3, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce che la Repubblica deve intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

VISTO l'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana che assicura che capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi;

VISTO la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare l'art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;

VISTO il DI dell'1 Febbraio 2001, n. 44, come recepito dal DA del 31 Dicembre 2001, n. 895 ed in particolare l'art. 39, sulla facoltà della istituzione scolastica di concedere, in uso gratuito, libri o altri beni, per assicurare il diritto allo studio;

VISTO la Circolare Ministeriale del 10 Febbraio 2009, n. 16, che prevede espressamente che nell'ambito della propria autonomia le istituzioni scolastiche possono concedere, in relazione ai fondi resi disponibili, in comodato d'uso gratuito i libri di testo agli studenti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in comodato d'uso ai sensi del D.I. n.129/2018, così come recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n° 7753 del 28/12/2018.

Art. 2

Individuazione dei beni oggetto della concessione in comodato d'uso

1. Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, all'inizio di ciascun anno scolastico, individua i beni che possono essere concessi in comodato d'uso.

2. L'elenco di tali beni deve essere pubblicato all'albo dell'istituzione scolastica e sul sito web della stessa.

3. Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell'istituzione scolastica che abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per l'assolvimento di compiti istituzionali, nonché libri e programmi di software a condizione che l'istituzione scolastica sia licenziataria ed autorizzata alla cessazione d'uso.

Art. 3

Criteria di assegnazione e preferenza

1. Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in comodato d'uso gli studenti iscritti e frequentanti che siano in possesso dei seguenti requisiti economici fino alla concorrenza dei beni messi a disposizione dell'istituzione scolastica.
2. Le condizioni economiche del richiedente sono espresse mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza. Possono accedere al servizio famiglie con ISEE non superiore a Euro 10633,00 (diecimilaseicentotrentatre/00).
3. L'assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico, secondo una graduatoria compilata sulla base del valore dell'ISEE.
4. In caso di parità del valore dell'ISEE, verrà compilata una graduatoria sulla base di punteggi che verranno attribuiti secondo i seguenti criteri:
 - Destinatario del servizio di assistenza economica comunale negli ultimi due anni Punti 5
 - Figli a carico. Per ogni figlio Punti 1
 - Figli frequentanti l'ICS "Don Milani" di Misterbianco (in aggiunta al punteggio di cui al punto precedente). Per ogni figlio Punti 1
 - Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa Punti 1
 - Figli frequentanti l'ICS "Don Milani" di Misterbianco con handicap (in aggiunta al punteggio di cui al punto precedente) Punti 5

A parità di punteggio si considera l'alunno che il precedente anno scolastico ha riportato nel documento di valutazione i voti più alti.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.
2. Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall'istituzione scolastica e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati personali dello studente e del richiedente. Le dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifica da parte dell'amministrazione.
3. Le condizioni economiche vanno documentate tramite l'attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da un CAF.
4. Le domande compilate vanno presentate all'ufficio di segreteria che le assume al protocollo nel termine che sarà annualmente stabilito dal Dirigente Scolastico.

5. Le domande consegnate in ritardo saranno accolte solo in base alla disponibilità residua dei beni.

6. Le domande dei non residenti nel Comune di Misterbianco saranno ugualmente considerate.

Art. 5

Modalità della concessione

- I beni sono concessi in uso a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà.
- La concessione in uso non può comportare per l'istituzione scolastica l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per l'utilizzazione da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.
- La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.
- I beni assegnati in comodato d'uso verranno scelti dalla scuola e concessi fino ad esaurimento delle disponibilità.
- La concessione è disposta a fronte del versamento di un contributo oppure di un contributo e di un deposito cauzionale, determinato nella misura stabilita nei seguenti commi 6 e 7.
- Per i libri il contributo è individuato in riferimento a tre fasce di spesa calcolate sulla base del 10% del costo di copertina complessivo dei libri in concessione. Fascia 1. Per una spesa complessiva che va da € 10,00 a € 50,00 il contributo è fissato in € 10,00; Fascia 2. Per una spesa complessiva che va da € 50,00 ad € 100,00 il contributo è fissato in € 15,00; Fascia 3. Per una spesa complessiva che va da € 100,00 ad € 200,00 il contributo è fissato in € 20,00, da versarsi tramite il sistema PagOnline del registro elettronico Argo. Detta somma non verrà restituita dopo la riconsegna dei libri dati in comodato e verrà utilizzata per acquistare nuovi libri sempre da destinare al comodato oppure al servizio di biblioteca.
- Per gli strumenti musicali è previsto il versamento di un contributo di € 15,00 (quindici/00) per anno scolastico e di un deposito cauzionale pari a € 30,00 (trenta/00) per il flauto, per il corno, la tastiera e per il violoncello "B", pari a € 105,00 (centocinque/00) per il violoncello "A", da versarsi tramite PagOnline del registro elettronico Argo. Al termine dell'anno scolastico il contributo di € 15,00 (quindici/00) verrà trattenuto e verrà utilizzato per la manutenzione e per l'acquisto di nuovi strumenti musicali, mentre il deposito cauzionale verrà restituito, dopo la riconsegna degli strumenti e dopo la verifica sullo stato d'uso degli stessi, solo nel caso in cui detti strumenti non risultino danneggiati.

Art. 6

Doveri e responsabilità del concessionario

1. In relazione all'utilizzo dei beni, il concessionario si impegna a:

- a) non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
- b) restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione;
- c) conservare e utilizzare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, avendo cura che questo non venga danneggiato in alcun modo, fatto salvo il solo effetto derivante dal normale uso del bene.

2. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile.

3. Sono a carico del concessionario le spese per l'utilizzazione del bene.

Art. 7

Risarcimento danni

1. Per i libri, in caso di danneggiamento o mancata restituzione, l'importo da risarcire viene quantificato rispetto al costo sostenuto dall'Istituto al momento dell'acquisto, nel seguente modo:
 - a) pari al 100% del costo per il libro mai dato in uso in precedenza;
 - b) pari al 50% per il secondo anno di utilizzo;
 - c) pari al 30% per il terzo anno;
 - d) pari al 10% per gli anni successivi.
2. Per gli strumenti musicali, in caso di danneggiamento o mancata restituzione, l'importo da risarcire è pari al 100% del valore del bene al momento dell'acquisto.
3. Se non avverrà la restituzione dei beni, o uno o più beni risulteranno danneggiati e per questo non utilizzabili ai fini del presente regolamento qualora l'importo versato come contributo o come contributo e cauzione, per gli strumenti, non raggiunga l'importo previsto per il risarcimento stabilito ai commi 1 e 2 allora l'Istituto, ai sensi dell'art. 1803 e successivi del codice civile, addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia (a titolo di risarcimento), il pagamento della differenza.
4. Saranno considerati danneggiati e non utilizzabili ai fini del presente regolamento, i libri strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori, con abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiarne l'integrità. Le annotazioni a matita dovranno essere accuratamente cancellate prima della restituzione dei testi. Il giudizio sullo stato d'uso sarà insindacabilmente espresso dalla commissione di cui all'art. 13, comma 1. Per quanto riguarda lo strumento musicale il giudizio sullo stato d'uso sarà insindacabilmente espresso dal docente che si occupa dell'insegnamento dello strumento musicale in questione (cl. conc. A077 o A056 con la nuova dicitura).
5. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.
6. Le risorse economiche derivanti dal risarcimento danni verranno utilizzate per l'acquisto di beni da destinare al servizio di comodato.

Art. 8

Consegna testi scolastici/strumenti musicali ai genitori

1. La consegna dei beni avverrà ad uno dei genitori dell'alunno o a chi esercita la patria potestà, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di comodato d'uso, con il quale le parti si impegnano al rispetto del presente regolamento, previa consegna dell'attestazione del versamento della quota dovuta come deposito cauzionale, così come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del presente regolamento, e controfirma di una ricevuta contenente l'elenco dei beni concessi in comodato.

Art. 9

Norme particolari per l'assegnazione di strumenti musicali in comodato d'uso e modalità di concessione degli stessi

1. Hanno titolo a concorrere ad ottenere la concessione di strumenti musicali in comodato d'uso tutti gli studenti iscritti e frequentanti il corso ad indirizzo musicale.
2. Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.
3. Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall'istituzione scolastica e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati personali dello studente e del richiedente.
4. Le domande compilate vanno presentate all'ufficio di segreteria che le assume al protocollo nel termine che sarà annualmente stabilito dal Dirigente Scolastico.

Art. 10

Termini di restituzione libri di testo e strumenti musicali

1. In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, i testi e gli strumenti musicali dovranno essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è subordinato alla restituzione, o al risarcimento, dei libri avuti in prestito.
2. È prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza.
3. Coloro che non frequenteranno le lezioni per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi senza giustificato motivo sono tenuti a restituire immediatamente i libri.
4. La restituzione dei beni dovrà avvenire alla conclusione del periodo d'uso didattico e, in generale, entro il 15 giugno. A questa disposizione si derogherà per prestito di libri di utilizzazione pluriennale. La deroga dovrà essere riportata sulla scheda di presa di consegna e controfirmata ogni anno. Lo studente, in tal caso, è tenuto alla restituzione degli stessi alla fine del periodo di utilizzazione. La mancata riconsegna nei termini previsti, o il mancato rimborso dei danni, comporteranno all'allievo l'impossibilità di usufruire nell'anno scolastico successivo del servizio stesso. Per gli alunni delle classi terze la data sarà posticipata all'ultimo giorno d'esame.
5. Trascorsi infruttuosamente 15 giorni dalla richiesta di restituzione dei libri, verrà applicata una penale pari ad € 1,00 (uno) per ogni giorno di ulteriore ritardo. Inoltre, l'amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 11

Organo

1. È istituita la Commissione Comodato dei libri di testo così costituita:

- Dirigente Scolastico o un suo delegato;
- Docente Referente Biblioteca;
- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o Assistente Amministrativo (designato dal DSGA).

La commissione ha le seguenti competenze: coordina le procedure per l'erogazione del comodato, formula proposte di utilizzo del contributo al Collegio Docenti (individuazione dei libri da assegnare in comodato d'uso); elabora il Piano attuativo da presentare al Consiglio di Istituto; valuta le richieste e predispone la graduatoria degli alunni aventi diritto sulla base di criteri di cui all'art. 8 del presente regolamento.

2. L'ufficio di segreteria si incaricherà della distribuzione dei testi, compilazione degli elenchi, ritiro dei testi entro i termini previsti, verifica dello stato di conservazione dei testi per la richiesta di risarcimento danno.

3. È istituita la Commissione Comodato strumenti musicali così costituita:

- Dirigente Scolastico o un suo delegato;
- Docente Referente Indirizzo musicale;
- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o Assistente Amministrativo (designato dal DSGA).

La commissione ha le seguenti competenze: coordina le procedure per l'erogazione del comodato, formula proposte di utilizzo del contributo al Collegio Docenti (individuazione gli strumenti da assegnare in comodato d'uso); elabora il Piano attuativo da presentare al Consiglio di Istituto; valuta le richieste e predispone la graduatoria degli alunni aventi diritto sulla base di criteri di cui all'art. 8 del presente regolamento.

4. L'ufficio di segreteria si incaricherà della consegna, compilazione degli elenchi, ritiro degli strumenti entro i termini previsti. Della verifica dello stato di conservazione degli strumenti musicali per la richiesta di risarcimento danno si occuperà il docente di strumento musicale.

Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 07/09/2016 Prot. n. 6070/A32 del 13/08/2016

Modificato dal Cdi con delibera n. 29 del 6/7/2022